



Si Fa Presto a Dire "Patti di Comunità"









Oltre l'influencer: perché Tod's ha puntato su Chiara Ferragni e la sua creatività imprenditoriale

Il gruppo guidato da Diego Della Valle guarda da tempo oltre la pandemia, investendo sui giovani talenti globali e sui progetti con le scuole di moda




Uno dei principali indicatori di coesione sociale e del senso civico di una comunità è la "fiducia generalizzata", cioè il grado di fiducia che le persone sono disposte ad accordare ai loro concittadini.

La fiducia negli altri ha un'importanza fondamentale nella vita economica, politica e sociale di un paese

Laddove la fiducia reciproca è elevata, la società funziona meglio, è più produttiva, più cooperativa, più coesa, meno diffusi sono i comportamenti opportunistici e più ridotto è il livello della corruzione.





Webinar ANP - 21 Aprile 2021



- Entrati in pandemia con 1.300.000 bambini e ragazzi in condizione di povertà assoluta
- Stimati 2.350.000 di ragazzi che vivono in povertà relativa
- 1.000.000 in situazione di instabilità economica
- Concentrati in periferie di città medio grandi
- A fronte di 1/3 di bambini in situazione di povertà residenti nel sud, 2/3 di essi in povertà relativa vivono al sud
- Povertà educativa: impoverimento opportunità di sviluppo cittadinanza
- Formative Loss indeterminato, a seguito della scuola a distanza



Nell'aprile del 2020, l'allora ministra Azzolina ha istituito un Comitato di esperti, incaricato di proporre soluzioni in vista della riapertura delle scuole e presieduto dall'attuale ministro Patrizio Bianchi.

Il Comitato ha prodotto un Rapporto intermedio il 27 maggio e un Rapporto finale il 13 luglio 2020.

Nel Piano Scuola per l'anno scolastico 2020/21, pubblicato il 26 giugno 2020 - https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429 - il Ministero ha recepito il suggerimento del Comitato di attivare tutte le azioni possibili di supporto alle scuole attraverso i Patti Educativi di Comunità e coinvolgere soggetti pubblici e privati, sia per reperire spazi, sia per ampliare l'offerta formativa.



Tra sussidiarietà e corresponsabilità educativa: il ruolo delle comunità territoriali per la ripresa delle attività scolastiche - pag. 7

 "Il coinvolgimento dei vari soggetti pubblici e degli attori privati, in una logica di massima adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, avviene attraverso lo strumento della conferenza dei servizi chiamata a valutare le singole proposte di cooperazione e le modalità di realizzazione, attraversi i sopra menzionati accordi, che definiscano gli aspetti organizzativi"



• PROPOSTE ESTERNE

• VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE IN CONFERENZA DEI SERVIZI (?)

ACCORDI ORGANIZZATIVI





Alcuni principi fondamentali

(per uno essenzialissimo inquadramento giuridico)

- Amministrazione condivisa
- Sussidiarietà orizzontale
- Relazione e partecipazione amministrativa
- Beni comuni
- Proprietà e cura
- Possesso e uso
- Patti di comunità
- Regolamenti comunali sull'amministrazione condivisa dei beni comuni



- In linea generale, l'amministrazione condivisa è un modello amministrativo ed organizzativo, incentrato sulla collaborazione tra l'amministrazione e i cittadini.
- Si giustappone al modello amministrativo tradizionale, di origine liberale, basato sulla rigida separazione tra la sfera pubblica e la sfera privata, il quale risulta, comunque, essenziale per la configurazione dei poteri pubblici in genere, quali i poteri ordinatori, sanzionatori concessori ed autorizzatori (Gregorio Arena).



• l'amministrazione condivisa risulta principalmente disciplinata nei "regolamenti comunali sull'amministrazione condivisa dei beni comuni", i quali, in attuazione di diverse previsioni costituzionali, soprattutto del principio di sussidiarietà orizzontale, sancito nell'art. 118, co. 4, Cost., consentono alle amministrazioni locali e ai cittadini di svolgere, su un piano paritario, attività di interesse generale, concernenti, in particolare, la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, mediante la stipula patti di collaborazione



- La **sussidiarietà orizzontale** è un principio di natura eminentemente "relazionale", volto a regolare i rapporti tra gli enti di governo territoriali e i cittadini, in vista del perseguimento di fini di pubblica utilità ovvero interessi generali
- art. 118, co. 4, Cost. «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»
- Interpretazione liberale: la sussidiarietà orizzontale è declinabile come riduzione della sfera d'azione pubblica a favore di quella dei privati cittadini
- ---> privatizzazione o esternalizzazione dei servizi
- Interpretazione "partecipativa" —-> alleanza tra soggetti pubblici e privati, che favorisce
 —-> forme di democrazia partecipativa, da affiancare a quelle più note e tradizionali di
 democrazia rappresentativa e di democrazia diretta



- Il modello di democrazia partecipativa ha fondamento costituzionale, integrando il significato originario inclusivo al concetto stesso di "repubblica" intesa non solo come l'insieme delle istituzioni ma come l'insieme di tutti i soggetti che animano la vita sociale, culturale, politica del Paese.
- L'ambito privilegiato di attuazione di tale modello è senz'altro quello locale e amministrativo.
- E, infatti, proprio attraverso la L. 142/90 (ripresa, poi, nel Tuel), che introduceva l'autonomia statutaria degli enti locali, abbiamo una prima organica disciplina degli **istituti di partecipazione** prevedendola come contenuto obbligatorio degli Statuti.
- Accanto agli istituti di partecipazione viene anche stabilito, attraverso la L. 241/90 la **partecipazione al procedimento amministrativo** non solo dei soggetti pubblici e privati ma anche dei **portatori di interessi** diffusi costituiti in comitati e associazioni.
- Accanto ai "classici" istituti di partecipazione (consultazioni, istanze, petizioni, consulte ecc.) si sono riconosciute nuove modalità partecipative capaci di garantire meglio la trasparenza e il coinvolgimento nei processi decisionali.
- Sono i principi alla base della **gestione**, della **governance** alternativa al **governement**, della **performance** e del **bilancio sociale partecipativo** (parte integrante del Sistema di Valutazione), tra il D.Lgs 286/99 e D. Lgs. 150/09, e in prospettiva il bilancio ambientale e il bilancio di genere.



 Dal punto di vista giuridico-formale, il patto di collaborazione è da ritenere oggetto di disciplina pubblicistica, massimamente riconducibile alla figura dell'accordo ex art. 11, L. 241/1990, che, tuttavia, è declinata, in questo caso, in modo peculiare, quale "accordo necessario" o "a collaborazione necessaria", stipulato a fronte di un procedimento amministrativo sui generis (Gregorio Arena)



- Anche gli istituti del "baratto amministrativo" (art. 24, d.l. 133/14, c.d. "Sblocca Italia"), confluito poi nel "partenariato sociale" (art. 190, d.lgs. 50/16, c.d. "Codice dei contratti pubblici") rientrano nella stessa "logica" partecipativa (ma attenzione: 1. al principio di "procedure selettive" dei "partner" a mezzo bando; 2. al fine di "gestione" del bene pubblico e non di "cura" del bene comune)
- Si tratta di una sorta di "scambio", disciplinato mediante regolamento, attraverso cui l'ente locale riconosce **riduzioni e/o esenzioni fiscali** a fronte di determinate attività che taluni cittadini, singoli o associati, si impegnano ad esercitare sul territorio, concernenti, in particolare, la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero la valorizzazione, il recupero e il riuso di aree e immobili inutilizzati.



- Il ricorso al concetto di **cura**, su cui si fondano i Patti di Comunità, è differente da quello di (mera) manutenzione
- mutuato dal lessico **domestico e familiare**, al fine di evidenziare il particolare interesse, l'attenzione e la passione (talvolta anche il bisogno) che contraddistinguono i cittadini attivi nello svolgimento di simili attività (Gregorio Arena)
- determinano un maggiore e più significativo impatto sul piano dell'ordinamento generale
- sono capaci di generare **coesione sociale**, senso di appartenenza, integrazione e rinsaldare i legami di **comunità**



È l'azione di cura della comunità che trasforma il bene pubblico in bene comune, producendo due effetti fondamentali.

In primo luogo un **effetto materiale**, consistente nel miglioramento della qualità della vita di tutti, compresi coloro che non hanno partecipato alla cura del bene.

In secondo luogo, un **effetto immateriale**, consistente nel ricostruire e rafforzare i legami di comunità, producendo capitale sociale, integrazione, senso di appartenenza e senso civico, perché il comportamento dei cittadini attivi ha un effetto pedagogico, comunica che è possibile avere fiducia nel prossimo



Proprietà, possesso, uso, cura

• L'egoismo del proprietario, privato o pubblico che sia, è una garanzia di buon mantenimento dei beni.

Ma il problema è che i beni comuni si possono usare anche se non si è proprietari. I beni comuni infatti essendo beni per definizione condivisi non hanno proprietari ma solo utilizzatori che, in quanto tali, non hanno interesse ad impegnarsi a mantenere il bene in buone condizioni per poter continuare ad usarlo. L'egoismo degli utilizzatori nel caso dei beni comuni è una garanzia del loro logoramento, non del loro mantenimento.

Il punto centrale quando si parla dei beni comuni è la scissione fra uso e possesso, perché mancando la proprietà di tali beni sembrano mancare sia le competenze necessarie per prendersene cura, sia soprattutto l'interesse a farlo.

Anche nella società della condivisione si condivide l'uso di beni che non si possiedono. Anzi, è proprio una delle caratteristiche della *sharing economy*, della società della condivisione, il fatto che l'uso sia scisso dal possesso e sia ciò che veramente conta, perché in tale modello di società è più importante usare che non possedere.



Patti di comunità" o "Patti di Collaborazione" sono libere intese sottoscritte fra cittadini (singoli o associati) e Amministrazioni Comunali - atti amministrativi molto simili a contratti - che rappresentano lo snodo tecnico-giuridico su cui si fonda quella alleanza fra cittadini e amministrazioni che dà vita all'amministrazione condivisa di determinati aspetti di un bene comune.

E' l'istituto giuridico mediante il quale - in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118 ultimo comma della Costituzione - si realizzano collaborazioni volte alla promozione dell'interesse generale, mediante la tutela di "beni comuni urbani"

"spazi e servizi di tutti... strettamente connessi a identità, cultura, tradizioni di un territorio di direttamente funzionali allo svolgimento della vita sociale delle comunità"

- ---> verde pubblico, il decoro urbano e più in generale gli spazi pubblici e le aree abbandonat
- ---> SCUOLE, intese come bene comune <u>materiale</u> (l'edificio) e <u>immateriale</u> (l'offerta formativa)



I principi fissati dalla **Commissione Europea e il Consiglio d'Europa** nel settore dell'apprendimento non formale e informale nelle attività giovanili sono:

- . il carattere volontario e spesso auto-gestito
- . la motivazione intrinseca dei partecipanti
- . lo stretto legame con le aspirazioni e gli interessi
- . il carattere e la struttura aperta
- . la valutazione dei successi e le sconfitte in un processo collettivo
- . il "diritto di commettere un errore"
- . la preparazione delle attività con un atteggiamento professionale

L'apprendimento deve comprendere l'intero spettro dell'apprendimento formale, non formale e informale per la promozione della realizzazione personale, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupabilità



Tutti coloro che svolgono un ruolo di rilievo nel processo di elaborazione delle politiche legate all'istruzione devono tenere in considerazione il fatto che l'istruzione non formale è una parte essenziale nel processo di apprendimento.

In seguito alla RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO dell'UE del 20 dicembre 2012 sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale, gli Stati membri sono chiamati "lavorare per lo sviluppo di standard efficaci di riconoscimento dell'apprendimento/istruzione non formale".



---> Curricolo delle C<u>ompetenze</u>

---> Portfolio degli Apprendimenti

—-> Complementarità Istruzione e Formazione formale/informale/

---> Sviluppo del <u>Capitale Umano e Sociale</u> dei <u>Territori</u>



1. LEGGI E REGOLAMENTI DEGLI ENTI

- 🧜 Al 30 giugno 2019 si contavano circa 1000 Patti di Comunità.
- Le regioni maggiormente interessate erano l'Emilia-Romagna, seguita da Lombardia e Toscana.
- Le Regioni Emilia-Romagna e Lazio sono intervenute legiferando in materia. https://www.labsus.org/2020/02/rapporto-labsus-2019-dietro-i-numeri-storie-di-energie-liberate/
- L'Amministrazione interessata tipicamente quella Comunale, per la maggiore vicinanza ai cittadini è chiamata a varare un proprio **Regolamento**.
- http://www.comune.bologna.it/media/files/pregolamentoamministrazionecondivisa_new_w03dib.pdf
- Esiste un **Regolamento Standard**, elaborato nel 2014 dalla Associazione LabSus Laboratorio per Sussidiarietà, in collaborazione con il Comune di Bologna
- https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2016/04/Prototipo-di-Regolamento-Labsus.pdf/



• 2. LA PROPOSTA DI STIPULA DEL PATTO DI COMUNITÀ

- In coerenza con il Regolamento approvato da ciascun Ente Locale, i cittadini interessati a proporre la stipula di un Patto di comunità per la cura di un bene o servizio di interesse generale, presentano la propria proposta utilizzando un modello pre-definito dal medesimo Ente Locale.
- https://www.sanlazzarosociale.it/docs/259/modulo-proposta-intervent-albo-cittadini-virtuosi-ver-06-del-081019.pdf



A SOTTOSCRIZIONE

 Gli Uffici incaricati dell'Amministrazione, esaminata la proposta di "patto di comunità", ove rispondente ai requisiti previsti dal Regolamento comunale, procedono alla sottoscrizione congiunta insieme ai proponenti, utilizzando apposito modello

 http://ancitoscana.it/images/buonepratiche/164724443/ patto_di_collaborazione_modello_tipo._pdf.pdf



Comma 2 dell'art. 4 del modello di Regolamento LabSus/Bologna, riprendendo l'art. 118 ultimo comma della Costituzione, chiarisce un altro punto importante.

• "La Costituzione prevede che i cittadini possano attivarsi nell'interesse generale come "singoli" o come "associati". Ma cosa si deve intendere per "associati"? Durante la redazione del regolamento si è deciso di ricorrere alla formula dell'art. 2 della Costituzione, disponendo che i cittadini possono prendersi cura dei beni comuni 'anche attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità" ". (Gregorio Arena, Presidente di Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà, già ordinario di Diritto amministrativo presso l'Università di Trento)



- —-> Qualsiasi formazione sociale può dunque presentare al Comune una proposta di collaborazione ai sensi del Regolamento. Non c'è bisogno che si tratti di un'associazione, che abbia uno statuto, una sede, etc.
- Nella massima informalità, può essere anche un Comitato (p.es. che riunisce gli abitanti di una strada, un vicinato o un condominio parrocchie, imprese, pezzi di amministrazioni pubbliche, ma anche associazioni e fondazioni.
- Anche una Rete di Scuole?



- Ambiti territoriali
- PCTO in Rete
- FabLab
- Laboratori Territoriali per la Occupabilità
- "Curvature" territoriali dei curricoli
- Curricoli degli studenti Portfolio Bilanci di competenza
- Bilanci Sociali da parte di gruppi di studenti (Valutazione autentica)





Grazie a tutti e buon lavoro!

